*“Giustizia ritardata è giustizia negata“.*

Charles Louis de Secondat, barone di Montesquieu

Signore, Signori,

Consentitemi in primo luogo di ringraziare il Presidente del Consiglio di Stato per aver voluto onorare con la sua presenza questa cerimonia. Come forse saprete, il pres. Filippo Patroni Griffi ha iniziato qualche anno fa, qui al TAR Basilicata come referendario, e prima ancora come Giudice ordinario a Potenza, un prestigioso *cursus honorum* che lo ha portato ai vertici della Giustizia Amministrativa.

Saluto e ringrazio, anche a nome dell’Ufficio, tutti coloro che sono qui convenuti: i rappresentanti di Autorità civili e militari; il componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; gli Avvocati del Libero Foro, dell’Avvocatura dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici; il rappresentante dell’Associazione dei magistrati; i Colleghi magistrati amministrativi e degli altri Ordini giudiziari; gli appartenenti alla Società civile e gli Organi di informazione; e tutti i gentili ospiti qui presenti.

Siamo onorati dell’attenzione e dell’interesse che avete voluto manifestare per il Tribunale amministrativo della Basilicata.

Questa cerimonia ha lo scopo di rendere conto pubblicamente dell’operato del Tribunale amministrativo nell’anno appena trascorso, facendo il punto della situazione, sia per individuare le criticità da correggere, ma anche per evidenziare i punti di forza. Questo ovviamente, non per uno sterile compiacimento autoreferenziale, ma piuttosto per cogliere i comportamenti virtuosi da valorizzare ed anche per rettificare ciò che può essere comunque migliorato.

Partendo dai dati statistici più significativi sul contenzioso regionale, vorrei trarre spunto per alcune riflessioni su quello che si è fatto e su quello che c’è da fare.

La statistica, che ha la pretesa di descrivere lo stato e l’evoluzione di fenomeni complessi con strumenti quantitativi, può essere ingannevole, poiché con i numeri si possono trovare argomenti per dimostrare tutto e il contrario di tutto. Tuttavia, l’interpretazione dei dati, con una certa cautela ed onestà di intenti, offre con immediatezza indizi sulla realtà dei fatti che difficilmente potrebbero essere altrimenti colti e compendiati.

Partirò dal dato che a me sembra più significativo: il 41% dei ricorsi depositati nel 2019 è stato definito nello stesso anno. Nel 2018 la quota dei ricorsi conclusi nel volgere di un anno era stata del 27%.

Questo significa che il Tribunale riesce a dare una risposta molto sollecita a chi rivolge una domanda di giustizia.

Ritengo di essere legittimato, quale osservatore imparziale, ad esprimere apprezzamenti favorevoli sulla produttività dell’Ufficio, dal momento che ho contribuito solo in minima parte a questi risultati, essendo stato qui assegnato ad agosto del 2019; per cui il merito di quanto si è fatto va doverosamente riconosciuto innanzitutto al presidente Giuseppe Caruso, che mi ha preceduto, all’impegno costante dei colleghi Pasquale Mastrantuono, Benedetto Nappi e Paolo Mariano, nonché del personale del TAR, egregiamente coordinato dal dott. Casamassima, che nonostante le carenze di organico, offre una preziosa e qualificata collaborazione.

Per avere idea di cosa significhi la decisione di un cospicuo numero di ricorsi nello stesso anno di presentazione, bisogna analizzare cosa c’è dietro questi numeri.

Da una parte ci sono i riti camerali, soggetti ad un impulso d’ufficio e a termini processuali abbreviati, che riguardano ricorsi normalmente definiti in modo veloce. Tra i riti camerali, oltre ai ricorsi per l’accesso ai documenti ed ai ricorsi contro il silenzio dell’amministrazione (in tutto una trentina), vanno annoverati oltre cento ricorsi di ottemperanza, di cui la metà è costituita dai ricorsi cd. Legge Pinto, relativi agli indennizzi riconosciuti per la irragionevole durata dei processi. Questi ultimi sono aumentati a partire dal 2011, raggiungendo un picco di ben 662 ricorsi nel 2015 (erano allora il 61% di tutti i ricorsi presentati), e poi sono progressivamente diminuiti fino agli attuali 56 ricorsi.

Tra i giudizi definiti entro l’anno dal deposito ci sono poi i ricorsi che per disposizione di legge hanno un rito accelerato, riguardanti la materia elettorale e gli appalti pubblici, i quali rappresentano una quota importante del contenzioso di questo TAR, superando il centinaio di ricorsi.

Vanno poi ricordate le sentenze in forma semplificata adottate ai sensi dell’art. 60 c.p.a., cioè le decisioni che anticipano la conclusione del giudizio quando ancora si è in fase cautelare. L’art. 60 conferma uno strumento risalente alla legge n. 205 del 2000, che a suo tempo aveva ampliato l’ambito applicativo di una disposizione già contenuta nella legge n. 67 del 1997 relativa ai riti abbreviati.

Invero, a parte l’art. 60, il codice del processo amministrativo menziona in altri otto punti la sentenza in forma semplificata, ponendo una certa enfasi su questa modalità di formulazione della decisione, quasi a voler far intendere che essa costituisca la soluzione magica ai problemi connessi alla durata dei processi, o almeno di determinati processi. Purtroppo così non è, sia perché la sentenza breve accelera semmai (e non sempre) i tempi di redazione del provvedimento, ma non quelli di studio e di elaborazione della decisione (che spesso non sono comprimibili), sia perché questo modello non si adatta sempre e a tutte le cause, tant’è che molti dei ricorsi rientranti nei riti veloci o superveloci, per i quali questo modello è stato inventato ed imposto dalla Legge, risultano scarsamente compatibili con esso.

Non vi è dubbio tuttavia che, ogniqualvolta sia possibile, e cioè quando il contraddittorio è integro e i diritti di difesa delle parti sono stati garantiti, se i fatti di causa sono accertati e le questioni sollevate non sono particolarmente numerose e complesse, è un bene che la controversia sia definita con immediatezza, e quindi fin dalla fase cautelare.

Infatti, la pronuncia giurisdizionale, per sua natura, è come una fotografia che fissa l’immagine in un certo momento, sovrapponendosi al fluire delle vicende amministrative che formano oggetto del giudizio, le quali sono piuttosto paragonabili ad un lungometraggio che non può essere arrestato. La ripresa di questo filmato può anche operare al rallentatore per un tempo contenuto, per venire incontro alle esigenze processuali, che sono scandite da termini ben precisi, che non possono essere compressi oltre una certa misura a causa del necessario esercizio dei diritti di difesa.

Tuttavia è ovvio che il prolungarsi della durata del processo comporta fatalmente il rischio immanente di effetti pregiudizievoli sul piano della effettività della tutela giurisdizionale, da una parte, e della efficienza dell’attività amministrativa, dall’altra, e cioè di due valori fondamentali di rilevanza costituzionale.

In questi casi la “sentenza breve” può costituire un utile compromesso nel tentativo di conciliare le esigenze del giudizio con quelle dell’amministrazione, consentendo a quest’ultima di riprendere il suo corso in tempi relativamente brevi e garantendo nel contempo la certezza delle situazioni giuridiche coinvolte nell’azione amministrativa (cose che, con l’ordinanza cautelare, non si possono ovviamente ottenere).

In conclusione, la sentenza in forma semplificata può essere uno strumento funzionale alla accelerazione dei tempi del giudizio, specialmente quando è il giudice che rileva concretamente la possibilità e l’opportunità di definire immediatamente la lite nel merito in sede cautelare, piuttosto che nei casi in cui è la Legge ad imporre una semplificazione che non trova riscontro nella realtà, limitatamente peraltro ad una particolare tipologia di ricorsi a discapito del rimanente contenzioso.

In Basilicata l’udienza camerale risulta abbastanza affollata: il 64% dei ricorsi (al netto dei ricorsi Legge Pinto) contiene una domanda cautelare; tale percentuale è in progressivo aumento e si attesta sui valori massimi dal 2011. Infatti, i provvedimenti cautelari sono aumentati del 44% in un anno.

Quando i ricorrenti non rinunciano alla sospensiva e quando non viene emessa sentenza breve, lo sforzo del giudice è di dare una concreta indicazione, quanto più precisa è possibile, sulle probabilità di fondatezza del ricorso, senza fermarsi alla mera considerazione del periculum in mora, in modo che le parti interessate (il ricorrente, ma anche le parti resistenti) possano avere una percezione sufficientemente chiara e precisa della sorte dell’azione giudiziaria intrapresa, nonostante la mancanza di una decisione completa e definitiva sulla materia del contendere, al fine di assumere le determinazioni di rispettiva competenza sul prosieguo da dare non solo alla vicenda processuale ma anche a quella amministrativa sottostante.

Un altro gruppo di controversie che hanno una durata molto breve e che trovano la definizione nell’anno stesso di presentazione, è costituito dai ricorsi con sospensiva accolta e da quelli fissati ai sensi del comma 10 dell’art. 55 c.p.a.. Anche questi ricorsi vanno fissati e devono essere definiti senza indugio.

Infatti la legge non consente che la tutela cautelare, per sua natura precaria e temporanea, possa protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione della lite con una decisione definitiva. Inoltre, in alcune materie “sensibili”, elencate nell’art. 119 c.p.a., le classiche misure cautelari tendenti a frenare l’azione amministrativa non possono dispiegarsi, se non in caso di estrema gravità ed urgenza, laddove le esigenze cautelari del ricorrente sono piuttosto soddisfatte, così come dal comma 10 dell’art. 55, mediante una sollecita definizione nel merito della controversia.

In ogni caso, anche quando la tutela cautelare non è richiesta, è rinunciata o è negata, la parte interessata ha la facoltà, prevista dalla legge, di rappresentare l’urgenza di una decisione di merito, mediante una istanza di prelievo, e di ottenere quindi la fissazione del ricorso con priorità, se del caso anche nello stesso anno di presentazione del ricorso.

Ebbene in questo momento al TAR Basilicata praticamente non vi sono istanze di prelievo pendenti. Questo dimostra due cose. La prima è che nello stock di ricorsi pendenti non vi è sostanzialmente la pressione dell’urgenza. In sostanza si può desumere che tutte le controversie in corso non manifestano l’esigenza di una soluzione immediata e possono quindi attendere il loro turno per essere definite. L’assenza di prelievi pendenti dimostra altresì che coloro che mi hanno preceduto sono stati ben attenti nel rispondere con sollecitudine alle attese di giustizia espresse dal territorio.

Il complesso di questi ricorsi, accomunati dal fatto di poter essere definiti come urgenti, per volontà della legge o per impulso delle parti, richiede al Tribunale un grande sforzo che consiste nel produrre una significativa mole di decisioni, in materie diversificate ed anche assai complesse. Ma vi è di più: è necessario che tali pronunce siano non solo numerose ed, ovviamente, corrette, sotto il profilo sostanziale e quello formale, laddove nel processo la forma diviene sostanza, perché una decisione non è corretta se non è assunta con l’osservanza delle regole del processo.

Queste decisioni devono essere anche tempestive, affinché una pronuncia sostanzialmente giusta non arrivi quando si è affievolito o è venuto meno l’interesse delle parti. Se ciò si verifica, almeno per questi ricorsi urgenti, una decisione tardiva, anche se per ipotesi perfetta, costituisce una doppia sconfitta, non solo perché la domanda di giustizia rimane sostanzialmente insoddisfatta, ma anche perché per questa insoddisfazione si consumano risorse, che sono tutt’altro che illimitate e molto costose per la collettività.

Del resto non a caso la durata dei processi è diventata, per molteplici e valide ragioni, una tema centrale nel dibattito sullo stato della Giustizia.

Occorre tuttavia saggezza e prudenza nella ricerca e nella scelta delle soluzioni alla lunghezza dei tempi del processo, onde evitare di generare nuove e rilevanti criticità, senza peraltro neppure risolvere del tutto il problema della durata dei giudizi.

Non si può non tener conto che l’importanza del fattore tempo dipende essenzialmente dall’urgenza della decisione (e non tutte le cause lo sono ugualmente). Inoltre la considerazione del fattore tempo non può prescindere dalla considerazione di altri fattori, pure essenziali, quali la mole e la complessità del contenzioso da fronteggiare e quindi la quantità e la qualità dei provvedimenti da adottare.

Detto ciò, per quanto riguarda la Basilicata, anche volendo considerare i parametri utilizzati dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ) per osservare lo stato e gli andamenti della giustizia, la situazione sembra rassicurante, nonostante l’impiego di dati che peraltro non tengono conto delle particolarità della giustizia amministrativa: la durata del processo non risulta allo stato dei fatti un fattore critico.

Per mantenere e consolidare i risultati raggiunti occorrono tuttavia comportamenti virtuosi, da parte di tutti.

Per esempio, quando si parla di decisioni urgenti, di riti accelerati, di sentenze in forma semplificata, ci si muove nell’ambito di concetti che ruotano tutti nell’orbita dell’art. 2 del c.p.a., intitolato al giusto processo, che chiama sia il giudice che le parti a cooperare ai fini della realizzazione della ragionevole durata del processo.

Sennonché l’art. 2 è strettamente legato all’art. 3, che pure si rivolge sia al giudice che alle parti, prevedendo che l’uno e le altre “redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”.

È evidente tuttavia che se lo scopo della giurisdizione è quello di risolvere le controversie con la necessaria tempestività, si deve fare i conti fatalmente con la complessità delle vicende amministrative e con il magmatico stato delle fonti normative. Sennonché questa complessità deve essere filtrata a partire dagli atti difensivi delle parti.

Nel 2016 il Legislatore ha voluto dare concretezza a questi principi con l’introduzione dell’art. 13-ter delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, demandando al Presidente del Consiglio di Stato l’emanazione di una disciplina sui criteri di redazione ed i limiti dimensionali degli atti difensivi di parte.

Il privilegio di avere qui presente il Presidente del Consiglio di Stato mi induce ad una riflessione sul decreto del 22 dicembre 2016 che regola la materia.

Occorre innanzitutto premettere che questa, come qualsiasi normativa, può e deve trovare una spontanea applicazione da parte dei destinatari, se vi è consapevolezza degli obiettivi che si intendono perseguire e se questi obiettivi sono ritenuti giusti e sono condivisi; e ciò anche a prescindere dall’applicazione di sanzioni che spesso non risolvono i problemi ma che anzi talvolta rischiano di moltiplicarli.

Quindi rivolgo un fervido appello al Foro a voler considerare l’importanza della cooperazione con il giudice anche mediante l’elaborazione di difese conformi ai canoni di chiarezza e sinteticità imposti dalla legge e indicati dal Presidente del Consiglio di Stato. Ciò è essenziale al fine di ottenere sentenze complete, esaurienti e sollecite.

Del resto qualcuno ha fatto balenare il sospetto che solo chi non è convinto di aver ragione può avere interesse alla oscurità ed alla prolissità.

È appena il caso di soggiungere che quanto si è detto in merito alla esigenza di chiarezza e sinteticità vale, ovviamente, anche per i provvedimenti del giudice. Ma su questo lascio ad altri il giudizio.

Per quanto riguarda la statistica giudiziaria credo che sia poco altro da aggiungere.

Il flusso dei ricorsi presentati è pressoché uguale all’anno scorso, tuttavia con un ulteriore significativo decremento di ricorsi “Legge Pinto”. Pertanto, in definitiva, il contenzioso al netto delle Pinto e nonostante il peso del contributo unificato, risulta in costante, graduale aumento a partire dal 2015 ad oggi.

Il volume dei nuovi ricorsi presentati in una Regione (che rappresenta nel suo complesso la domanda di giustizia) costituisce la risultante del concorso di molteplici variabili, non tutte di agevole rilevazione, quali la fiducia nel sistema giudiziario, la facilità ed il costo di accesso alla giustizia, il valore non solo economico delle controversie, la qualità dell’azione amministrativa nel territorio, le incognite o le aspettative derivanti dal quadro normativo e anche la qualità dei rapporti che i cittadini hanno con le pubbliche amministrazioni. Il concorso di tutti questi fattori, e di altri ancora, concorre a determinare il tasso di litigiosità, che in Basilicata, come generalmente nel Meridione, è abbastanza elevato (circa 9-10 ricorsi ogni 10.000 abitanti) alquanto superiore al dato che si registra nelle regioni del centro-nord (tra i 3 e 6 ricorsi per 10.000 abitanti).

Sul versante dei processi terminati (che rappresenta l’offerta di giustizia), il numero dei ricorsi definiti è pure rimasto quasi immutato rispetto al 2018, sia come decisioni collegiali, sia come decreti monocratici decisori, i quali ormai non sono più, come per il passato, uno strumento di smaltimento di un arretrato patologico, ma sono piuttosto il mezzo con il quale, a regime, si estinguono le cause, non necessariamente ultraquinquennali, che risultano sostanzialmente abbandonate dalla spinta propulsiva del ricorrente. Conseguentemente l’arretrato si è ulteriormente ridotto fino ad attestarsi a 834 ricorsi, sotto la soglia, anche psicologica, dei mille ricorsi, ritornando ad un livello che ricorda quello degli anni ’70.

Va tuttavia segnalato che per il 2020 il TAR Basilicata non è stato più compreso, come negli anni passati, nel Programma di smaltimento dell’arretrato; arretrato che tuttavia esiste tuttora, posto che ancora vi sono oltre 200 pendenze ultratriennali (una soglia individuata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e recepita dalla Legge Pinto, come limite massimo della durata di un processo in primo grado).

Neppure è prevedibile l’invio in missione per qualche mese di un magistrato.

Questo comporterà inevitabilmente l’impossibilità di mantenere gli attuali livelli di ricorsi definiti, mentre il numero di ricorsi presentati risulta in costante graduale aumento. Cercheremo di fronteggiare la situazione nel miglior modo, con le risorse di cui disponiamo.

Se i dati statistici danno egregiamente un’idea dell’attività sotto il profilo quantitativo, non è secondario l’esame dell’attività anche sotto il profilo qualitativo. Per valutare a fondo questi aspetti occorrerebbe probabilmente qualche convegno. Consentitemi pertanto di far riferimento all’appendice scritta della presente Relazione, nella quale sono raccolte le principali pronunce del TAR Basilicata nell’anno appena trascorso, alle quali se volete potete dare un’occhiata, soffermandovi su quelle che maggiormente vi possono interessare.

In tal modo, ciascuno di voi potrà farsi un’idea ed esprimere un giudizio personale.

Per quanto mi riguarda, vorrei sottolineare che il contenzioso di questo Tribunale, come del resto avviene negli altri TAR monosezionali, abbraccia tutte le materie devolute ad un giudice amministrativo territoriale.

Nel nostro Tribunale c’è tuttavia una ulteriore particolarità da evidenziare: la pressoché totale assenza di filoni di ricorsi seriali. Ogni singolo ricorso racconta una sua storia particolare ed esige un’attenzione specifica. Inoltre vi è anche da osservare la particolare rilevanza del contenzioso regionale: un ricorso su sei dei ricorsi depositati in Basilicata (al netto delle “Pinto”) è in materia di appalti.

Quando si parla di “contenzioso di maggiore rilevanza” si fa riferimento alla entità economica della controversia e all’impatto del suo esito sulla vita e sugli interessi della collettività che è destinataria finale di opere e servizi pubblici. Ma vorrei assicurarvi che per noi non vi sono cause di secondaria importanza, poiché ogni causa deve essere considerata come rilevante nella misura in cui rappresenta un conflitto da risolvere tra un interesse pubblico (che estensivamente comprende tutti noi) ed un interesse privato del singolo, relativamente (per esempio) ad un trasferimento, un’autorizzazione, una sanzione, che tuttavia per quel singolo possono essere di vitale importanza, e quindi meritevole di protezione a fronte dell’esercizio di una potestà pubblica.

Tutto ciò rende impegnativo ma al tempo stesso affascinante il nostro lavoro. E questa è stata una delle ragioni principali che mi ha spinto a scegliere il TAR Basilicata per due volte: la prima oltre trent’anni fa, quando intrapresi il mio servizio come giudice amministrativo, ed ora che ne ho assunto la Presidenza.

Signori, la Giustizia Amministrativa prima ancora di essere parte di un Potere dello Stato, che si affianca con gli altri Ordini giudiziari all’Amministrazione sotto il primato della Legge, è un Servizio che lo Stato rende alla collettività.

Come per tutti i servizi pubblici – che incidono in maniera molto concreta sul benessere e sulla vita delle persone – gli utenti si attendono, e direi giustamente pretendono, la nostra efficienza; e noi abbiamo il dovere di rispondere a questa attesa e pretesa di giustizia.

Quando dico Noi, intendo ovviamente riferirmi a noi magistrati e a noi personale del TAR Basilicata, ma non solo.

Vorrei anche comprendere molte delle persone e delle istituzioni rappresentate qui, in questa aula.

Il giudizio è la conclusione di un processo che ha molteplici attori, tutti necessari, pur nel doveroso rispetto delle funzioni di ciascuno.

Gli Avvocati, innanzitutto, poiché senza difensori non c’è attività giurisdizionale. Il volume e la qualità dell’attività giurisdizionale dipendono anche dall’apporto e dagli stimoli offerti dalle Avvocature pubbliche e dagli Avvocati del Libero Foro.

Inoltre, poiché la missione istituzionale del giudice amministrativo è quella di assicurare la Giustizia nell’amministrazione, come dice la nostra carta costituzionale, l’operato delle Pubbliche Amministrazioni che sono interessate al giudizio incide in maniera essenziale sull’effettività della tutela giurisdizionale.

Le Amministrazioni sono, infatti, per norma costituzionale, parti imparziali e quindi soggette a vincoli operativi non solo nelle fasi che precedono il giudizio, ma anche per tutto il corso del processo. Si comprende allora perché esse sono tenute a produrre, in maniera tempestiva e completa, tutti i documenti utili (non solo per la propria difesa, ma in generale) per la decisione, offrendo nel contempo un punto di vista obiettivo sui fatti di causa.

Gli stessi vincoli permangono anche dopo il giudizio, quando si tratta di dare attuazione completa ed effettiva alle decisioni del giudice, affinché la pronuncia giudiziaria non sia vanificata da comportamenti ostruzionistici.

In un mondo ideale il giudizio di ottemperanza non esisterebbe o tutt’al più dovrebbe essere un rimedio di chiusura del sistema, di fatto limitato ad alcuni casi eccezionali in cui esistono degli obiettivi ostacoli alla esecuzione delle sentenze. In ogni caso, gli ausiliari del giudice devono arrivare lì dove non riescono le amministrazioni che sono parte del giudizio. Per cui va riconosciuto che anche le Autorità amministrative nel cui seno, in ragione delle loro funzioni e competenze, sono normalmente scelti gli ausiliari del giudice, svolgono un’opera essenziale sul versante della salvaguardia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Vorrei infine rivolgere un rispettoso pensiero agli organi di vertice della Giustizia Amministrativa (Presidente del Consiglio di Stato, Consiglio di Presidenza, Segretariato Generale), la cui attività è determinante per l’efficiente e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, a livello centrale e nelle articolazioni periferiche, con il delicato compito di indirizzare, programmare, organizzare, gestire, controllare un complesso apparato, composto da un ingente patrimonio di risorse non solo professionali e materiali, ma oggi anche tecnologiche, visto che la Giustizia Amministrativa ha ormai imboccato in maniera risoluta la strada dell’innovazione e della modernizzazione dei suoi strumenti e delle sue modalità operative con l’attuazione del processo amministrativo telematico.

In definitiva, l’efficienza della Giustizia Amministrativa nel suo complesso è il risultato di un lavoro sinergico di un assai vasto numero di persone e di istituzioni chiamate tutte a concorrere, con l’osservanza delle rispettive attribuzioni ed in un clima di leale cooperazione, nella doverosa risposta alla domanda di giustizia nell’amministrazione che viene dal Paese.

Signor Presidente del Consiglio di Stato, aderisco totalmente alle considerazioni svolte nella Relazione sull’attività della Giustizia Amministrativa all’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 e vorrei ripeterne qui la frase conclusiva: “Solo così, tutti insieme, contribuiremo al benessere della comunità e, in definitiva, alla costruzione di una moderna democrazia amministrativa”.

Con questo auspicio consentitemi dunque di augurare a tutti Noi un proficuo nuovo anno giudiziario.

A margine della Relazione è da segnalare che:

- nel 2019 si è concluso un tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013; il bando indetto nel 2019 per 2 tirocini formativi è andato deserto; ciò, nonostante la possibilità offerta di avvalersi delle borse di studio finanziate con risorse messe a disposizione dalla Regione Basilicata; ritenteremo nel 2020;

- nel 2019 il dott. Paolo Mariano, magistrato presso questo Tribunale, ha partecipato ad una visita di studio presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo nel quadro dei programmi di scambio organizzati dalla Rete Europea di Formazione Giudiziaria (EJTN).